Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0540(COD)

19.5.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0540 – C10-0177/2025 – 2025/0540(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Ana Catarina Mendes

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....42

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0540 – C10-0177/2025 – 2025/0540(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0540),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2 e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0177/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...[1],

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è	(1) Scopo del presente regolamento è

[1] GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo *77* TFUE***, nonché*** una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo ***78*** TFUE ***e lo sviluppo di*** una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***L'entrata in vigore del*** patto sulla migrazione e l'asilo ***nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la	(2) ***Per attuare il*** patto sulla migrazione e l'asilo ***che è entrato in vigore nel giugno 2024***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate ***a livello dell'Unione***. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Tutte le azioni sostenute a titolo del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, segnatamente garantendo il rispetto dei principi dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori migranti, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce	(3) Il presente regolamento stabilisce

gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito ***dal presente regolamento***.	gli obiettivi ***specifici*** del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione***, individua i livelli minimi di finanziamento da prevedere per tali obiettivi specifici, stabilisce norme specifiche relative al cofinanziamento delle misure intraprese nell'ambito del presente strumento e stabilisce un elenco di azioni ammissibili al sostegno dell'Unione***. Gli Stati membri***, conformemente ai livelli minimi di finanziamento stabiliti nel presente regolamento,*** dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo ***ivi*** stabilito.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Data la natura interna del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e dato che il presente regolamento è il principale strumento di finanziamento per le politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione a livello dell'Unione, lo strumento dovrebbe sostenere principalmente le azioni al servizio della politica interna dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione, in linea con gli obiettivi dello strumento.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Oltre al tasso di cofinanziamento previsto dal sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento per le misure o le azioni ammissibili, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti a carico dei bilanci delle loro autorità pubbliche qualora tali finanziamenti siano essenziali per la realizzazione di un progetto, in particolare quando il progetto è attuato da un'organizzazione della società civile.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio[4] per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo***,*** della migrazione ***e dell'integrazione*** dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio[4] per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7].

dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI:

L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj). | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.	Il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sembra suggerire che la migrazione verso l'Europa sia ormai sempre una questione di "strumentalizzazione", ma non vi sono prove in tal senso. I casi evidenti di "strumentalizzazione" verificatisi alcuni anni fa sono stati trattati nel momento in cui si sono verificati. Affermare ripetutamente che le politiche volte a contrastare la strumentalizzazione dovrebbero costituire la base dell'intera politica migratoria dell'UE è semplicemente un approccio sbagliato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione***, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre*** gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine ***dovrebbero*** essere finanziati mediante ***altre***	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione**.** Gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine ***possono*** essere finanziati ***anche*** mediante ***un'altra forma*** di sostegno dell'Unione. ***In ogni caso, il sostegno dell'Unione dovrebbe mirare a garantire la parità di accesso e la non discriminazione dei***

forme di sostegno dell'Unione.	***cittadini di paesi terzi oggetto di misure di integrazione.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione ***e*** dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione***,*** dell'asilo ***e dell'integrazione*** sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. ***Allo stesso tempo, al fine di garantire finanziamenti sufficienti e prevedibili per lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo e per lo sviluppo della migrazione legale e la promozione e il contributo all'integrazione, è opportuno destinare a tali obiettivi specifici una percentuale minima fissa della dotazione annuale dello strumento dell'UE destinata al presente regolamento. Inoltre, al fine di ampliare i flussi di finanziamento diretto nell'ambito dello strumento dell'UE per gli enti locali e regionali per l'attuazione delle azioni di integrazione, è opportuno basarsi sulla prassi stabilita nell'ambito***

dell'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione e destinare il 5 % del sostegno annuale agli affari interni specificamente per le azioni di integrazione svolte dagli enti locali e regionali. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri. ***La flessibilità nella programmazione non dovrebbe comportare una riassegnazione sistematica delle risorse dalle azioni di protezione e integrazione.***

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Lo strumento dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Il sostegno dell'Unione dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri e dell'Unione volti ad attuare pienamente il

patto e continuare a sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l'Unione e il carattere sempre più globalizzato della migrazione, è cruciale istituire canali efficaci di migrazione legale nell'Unione affinché quest'ultima rimanga una meta attraente per la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell'economia dell'Unione, proteggendo al tempo stesso i migranti dallo sfruttamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quinquies) Considerati i flussi migratori verso l'Unione e l'importanza di garantire l'integrazione e l'inclusione a lungo termine delle persone che giungono in Europa per le comunità locali e per il benessere a lungo termine delle nostre società e la stabilità delle nostre economie, è fondamentale sostenere le

politiche degli Stati membri per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Lo strumento dovrebbe sostenere misure di integrazione specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi, nonché misure orizzontali intese a sviluppare la capacità degli Stati membri di mettere a punto strategie di integrazione, rafforzare gli scambi e la cooperazione e promuovere i contatti, il dialogo costruttivo e l'accettazione tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 sexies) Una politica di rimpatrio efficace, sostenibile e dignitosa è parte integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Lo strumento dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi degli Stati membri volti all'efficace attuazione e all'ulteriore sviluppo di norme comuni in materia di rimpatrio, con particolare attenzione ai rimpatri volontari, e di un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, lo strumento potrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, per esempio misure volte a facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi e una reintegrazione sostenibile dei rimpatriati, anche attraverso la fornitura di un sostegno in denaro o in natura. Date le dimensioni e la natura delle organizzazioni della società civile che sono potenziali beneficiari del sostegno a

norma del presente regolamento, i tassi di cofinanziamento previsti dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza sono escludenti e irrealistici. È pertanto necessario stabilire tassi di cofinanziamento adeguati nel presente regolamento al fine di offrire ai piccoli attori della società civile e alle piccole autorità locali e regionali opportunità realistiche di beneficiare del sostegno a norma del presente regolamento e di offrire agli Stati membri le azioni e i servizi necessari per conseguire gli obiettivi specifici del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance. ***Poiché il principio di partenariato è particolarmente importante nel contesto delle politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione, gli Stati membri dovrebbero specificare la composizione dei loro partenariati nonché la descrizione degli accordi di partenariato nella misura in cui riguardano lo strumento di sostegno per l'asilo, la migrazione e l'integrazione. Tali dettagli dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico dallo Stato membro su richiesta.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato ***in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione***.	(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato ***che dovrebbe essere pienamente coerente con le misure sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi generali e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea ("TUE")***.

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che, poiché lo strumento è in gran parte uno strumento di politica interna, quando è utilizzato all'esterno deve essere coerente con la politica esterna dell'UE quale descritta nei trattati e non viceversa.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Tutte le azioni che beneficiano del***	(17) ***Al fine di garantire un sostegno***

sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento ***dovrebbero*** essere ***attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis*** dell'Unione ***e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*** e ***dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli*** Stati membri ***derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***.	***efficace*** dell'Unione in applicazione del presente regolamento***, dovrebbe*** essere ***delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento*** dell'Unione ***europea riguardo all'integrazione del presente regolamento approvando le misure*** e ***le azioni correlate agli obiettivi del presente regolamento e riguardo alla modifica dell'elenco delle azioni ammissibili al sostegno e degli importi che gli*** Stati membri ***ricevono per ciascuna persona ammessa tramite reinsediamento o ammissione umanitaria e per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale ricollocato. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati***.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Per garantire prevedibilità e trasparenza in relazione al sostegno fornito a norma del presente regolamento,

gli Stati membri dovrebbero attuare le azioni ammissibili al sostegno di cui all'allegato.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e ***dell'asilo, anche supportando l'attuazione***, ***il*** rafforzamento e ***lo*** sviluppo ***del*** patto sulla migrazione e l'asilo, e ***del*** sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio.	Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. ***Identifica inoltre i livelli minimi di finanziamento da prevedere per tali obiettivi specifici, stabilisce norme specifiche relative al cofinanziamento delle misure intraprese e stabilisce un elenco di azioni ammissibili al sostegno dell'Unione a norma del regolamento.*** Il sostegno dell'Unione contribuisce a una gestione efficace dei flussi migratori e ***contribuisce all'attuazione***, ***al*** rafforzamento e ***allo*** sviluppo ***della politica comune in materia di asilo quale stabilita nel*** patto sulla migrazione e l'asilo, e ***al*** sistema comune di protezione temporanea per gli sfollati in caso di afflusso massiccio***, conformemente al pertinente acquis dell'Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione e***

degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "beneficiario di protezione internazionale": ***un beneficiario di*** protezione internazionale quale definito all'articolo ***2***, punto *7*), del regolamento (UE) 2024/***1351***;	(2) "beneficiario di protezione internazionale": ***il cittadino di paese terzo o l'apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla*** protezione internazionale quale definito all'articolo ***3***, punto ***4***), del regolamento (UE) 2024/***1347***;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "familiare": un familiare ***quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1351***;	(4) "familiare": ***il cittadino di paese terzo definito come*** un familiare ***dal diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal presente strumento***;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) "rimpatrio": il rimpatrio

come definito all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) "allontanamento" : l'allontanamento quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/115/CE;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:	1. Per garantire una gestione efficace dei flussi migratori ***e assicurare l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune dell'immigrazione***, il sostegno dell'Unione contribuisce a ciascuno degli obiettivi seguenti:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***favorire rimpatri*** e ***riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi,*** promuovere e contribuire a un'efficace ***reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare prevenendo e contrastando il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, nonché la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione irregolare***;	b) ***rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché*** promuovere e contribuire a un'efficace ***integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi***;

Or. en

Motivazione

Nella misura in cui la politica di rimpatrio può essere finanziata nell'ambito di questo strumento, tali rimpatri devono essere "sostenibili" e non portare a una migrazione irregolare circolare. La strumentalizzazione è disciplinata dal patto sull'asilo, che rientra nell'obiettivo a). La strumentalizzazione non è un termine che riconosciamo quando parliamo di esseri umani.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze, nonché*** promuovere e contribuire ***all'effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi nelle fasi iniziali dell'insediamento***;	c) ***favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri, sostenibili e dignitosi,*** promuovere e contribuire ***a un'efficace reintegrazione nei paesi terzi e contribuire a combattere la migrazione irregolare***;

Or. en

Motivazione

In linea con la definizione dell'attuale AMIF. Dovrebbe essere mantenuto come secondo obiettivo, come nell'attuale AMIF.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***anche attraverso la cooperazione pratica, metodi innovativi e nuove tecnologie, e contribuire a un approccio globale per le componenti interna ed esterna della gestione della*** migrazione e ***dell'***asilo.	d) garantire la solidarietà e l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di*** migrazione e asilo.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni ***volte a conseguire*** ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse ***tra gli obiettivi*** sia ***proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***.	3. ***Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il sostegno è attuato tramite la messa in atto delle azioni di cui nell'allegato.*** Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano ***le*** azioni ***di cui nell'allegato che perseguono*** ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse sia ***sufficiente a conseguire tali obiettivi***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***11 975 428 500*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***13 172 971 350*** EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. ***In caso di dubbi sull'applicazione delle norme stabilite nel regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e delle norme stabilite nel presente regolamento, prevalgono le norme di lex specialis stabilite nel presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Sulla base di un aumento del 10 % come indicato nella relazione intermedia sul QFP.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE ***di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca***	3. Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE***,*** sono stabiliti ***conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento e*** nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui

e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.	all'articolo 314 TFUE.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e ***proponga una decisione di esecuzione del Consiglio*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di*** tali misure.	4. Per le misure ***e le azioni*** connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure ***e azioni*** sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e ***adotti un atto delegato*** che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione ***adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento approvando*** tali misure ***e azioni***.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Nella proposta di decisione di***	5. ***L'atto delegato che approva le***

esecuzione del Consiglio sulle misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento***, la Commissione*** indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.	misure ***e le azioni*** connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Il Consiglio*** adotta ***la decisione di esecuzione*** di cui al paragrafo 4, di norma, ***entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e*** unitamente ***alle decisioni di esecuzione*** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.	6. ***La Commissione*** adotta ***l'atto delegato*** di cui al paragrafo 4, di norma, unitamente ***all'atto delegato*** di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica,	7. Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica,

sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che ***la proposta della Commissione e la decisione di esecuzione del Consiglio*** che ***approvano*** le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***riguardino*** solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.	sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che ***l'atto delegato*** che ***approva*** le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, ***di detto regolamento riguardi*** solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Ambito di applicazione del sostegno
	1. È fornito un sostegno alle azioni elencate nell'allegato che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di modificare l'elenco delle azioni ammissibili a ricevere il sostegno di cui nell'allegato.
	2. Per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, il sostegno può essere fornito, in casi eccezionali, entro limiti definiti e fatte salve garanzie adeguate, per misure o azioni in paesi terzi. Dette misure o azioni sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione.
	3. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, l'importo totale dei finanziamenti forniti a titolo dello

strumento dell'UE per sostenere misure o azioni nei paesi terzi non supera il 5 % dell'importo totale stanziato per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

4. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 20 % dei finanziamenti da assegnare a titolo dello strumento dell'UE agli obiettivi di cui all'articolo 3 è destinato all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

5. Nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 20 % dei finanziamenti da assegnare a titolo dello strumento dell'UE agli obiettivi di cui all'articolo 3 è destinato all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo.

6. Per quanto riguarda gli strumenti per gli Affari interni, lo strumento dell'UE sostiene, in particolare, misure o azioni volte a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), che sono attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, nel quadro della procedura annuale di bilancio, almeno il 5 % della dotazione dello strumento dell'UE dedicato agli strumenti per gli Affari interni è destinato all'attuazione di misure di integrazione da parte di autorità locali e regionali.

7. L'importo totale dei finanziamenti per misure o azioni di sostegno nei paesi terzi o in relazione ad essi nell'ambito dei programmi di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri conformemente all'articolo XX del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza non supera, per ciascuno Stato membro, il 5 % dell'importo totale assegnato da tale Stato membro agli

obiettivi di cui all'articolo 3.

8. Nel quadro dei piani di partenariato nazionale e regionale, per le misure o le azioni relative agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, gli Stati membri assegnano almeno il 20 % del finanziamento nazionale all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e almeno il 20 % all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

9. Gli obiettivi del presente regolamento sostengono le misure o le azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento nell'ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 ter
	Il principio di partenariato
	Ai fini del sostegno dell'Unione a titolo del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti

umani e gli organismi per le pari opportunità e, se del caso, le organizzazioni internazionali e le parti economiche e sociali.

Nel presentare il proprio piano di partenariato nazionale e regionale conformemente all'articolo 21 di tale regolamento, ai fini del presente strumento gli Stati membri precisano la composizione dei rispettivi partenariati e descrivono gli accordi di partenariato. Tali dettagli sono resi pubblici su richiesta.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 quater
	Tassi di cofinanziamento
	1. Per le azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, il contributo normale a carico del bilancio dell'Unione è pari all'80 % del totale delle spese ammissibili.
	2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate nell'allegato, punto 3, che perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
	3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per le azioni finanziate nell'ambito dello strumento dell'UE conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 6, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il sostegno dell'Unione nel quadro del presente regolamento è fornito solo se gli accordi e i quadri di cooperazione garantiscono in modo dimostrabile il pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali dell'UE, anche attraverso garanzie applicabili, un monitoraggio efficace e disposizioni chiare in materia di responsabilità.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
	3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo

5, paragrafo 8, e all'articolo 6, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 8, e dell'articolo 6, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	ELENCO DELLE AZIONI AMMISSIBILI
	1. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene:
	a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell'Unione;
	b) la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti agenzie decentrate, ove opportuno;
	c) l'istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito all'accesso ai finanziamenti dell'UE in relazione al presente strumento;
	d) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale, e lo sviluppo e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;
	e) lo scambio di informazioni, migliori

prassi e strategie; l'apprendimento reciproco, gli studi e le ricerche; lo sviluppo e l'attuazione di operazioni congiunte; e la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

f) servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;

g) operazioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l'attuazione delle valutazioni dell'interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;

h) operazioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), lo strumento sostiene:

a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;

b) lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l'acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l'identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;

d) la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;

e) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

f) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d'origine;

g) operazioni connesse ai programmi dell'Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;

i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l'assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:

a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale;

b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;

c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;

d) la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l'esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;

e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un'attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio;

f) l'assistenza, comprese l'assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

g) l'assistenza ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell'Unione in materia di migrazione legale;

h) misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

i) operazioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al sostegno

psicosociale, e l'adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

j) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;

k) operazioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e operazioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

l) scambi e dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e dialogo interculturale e interreligioso;

m) lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi.

4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), lo strumento sostiene:

a) la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all'accoglienza o al trattenimento, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

b) l'introduzione, lo sviluppo, l'attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all'interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

c) l'introduzione e il potenziamento di sistemi indipendenti ed efficaci di monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

d) la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate

basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;

e) la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

f) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;

i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;

j) strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo e, ove opportuno,

una rapida transizione verso alloggi all'interno della comunità;

k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;

l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell'immigrazione irregolare;

m) l'assistenza e le operazioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d'origine.

5. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo strumento sostiene:

a) l'attuazione di ricollocazioni da uno Stato membro all'altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale a norma degli articoli 56, 67 e 68 del regolamento (UE) 2024/1351;

b) l'attuazione di misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell'accoglienza, dell'asilo, del rimpatrio e della reintegrazione, incentrate sul sostegno operativo, lo sviluppo di capacità, i servizi, il sostegno al personale, le strutture e le attrezzature tecniche a norma degli articoli 56 e 65 del regolamento (UE) 2024/1351;

c) la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito all'EUAA;

d) l'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria a norma del regolamento (UE) 2024/1350.

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di mantenere uno strumento per fornire, a livello dell'Unione, finanziamenti per le politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione ("regolamento AMI") per il periodo 2028-2034. Sebbene la relatrice si rammarichi della decisione della Commissione di non mantenere un fondo a sé stante, il suo progetto di relazione cerca di perfezionare e sviluppare la proposta della Commissione.

Questioni linguistiche nel settore della migrazione. Nel progetto di relazione la relatrice modifica il linguaggio proposto dalla Commissione, che cerca di disumanizzare i migranti, e il linguaggio che presenta la migrazione unicamente attraverso il prisma di un fenomeno che deve essere evitato.
La relatrice modifica inoltre gli obiettivi dello strumento per evitare doppi finanziamenti ed eliminare le incoerenze per quanto riguarda il sostegno da fornire nell'ambito dello strumento Frontiere e visti e il sostegno nel quadro del regolamento AMI.

Nel progetto di relazione la relatrice mira a garantire maggiore trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione nei settori strategici dell'asilo, della migrazione e dell'integrazione. A tal fine, reintroduce un allegato al regolamento che individua le azioni ammissibili al sostegno dell'Unione, sulla base delle prassi attualmente seguite nell'ambito del già esistente Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

La relatrice cerca inoltre di garantire che gli Stati membri finanzino tutti gli obiettivi stabiliti nel regolamento in modo stabile e prevedibile. A tal fine, propone una percentuale minima di finanziamenti – provenienti sia dai piani di partenariato nazionali e regionali che dallo strumento dell'UE – per l'obiettivo relativo allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, compresa l'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo, e una percentuale minima per l'obiettivo relativo all'integrazione e alla migrazione legale, che la relatrice reputa di estrema importanza.

La relatrice affronta la questione del cofinanziamento per i potenziali beneficiari del regolamento AMI. I tassi di cofinanziamento proposti dalla Commissione, stabiliti nella proposta di regolamento sui piani NRP, si attestano a livelli del tutto irrealistici per le organizzazioni della società civile di piccole dimensioni, e persino per le autorità locali e regionali più piccole, che forniscono assistenza a livello locale per azioni in materia di asilo e integrazione. Pertanto, la relatrice propone di stabilire tassi di cofinanziamento specifici in relazione al sostegno fornito a norma del regolamento AMI, e ciò al fine di garantire la continuità della sostenibilità degli attori della società civile e dei progetti da essi realizzati, che sono essenziali per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito dello strumento.

Allo stesso tempo, le modifiche mirano a preservare l'orientamento interno primario del Fondo e a limitare la spesa per le azioni nei paesi terzi a un massimo del 5 % delle risorse annuali dello strumento dell'UE destinate al regolamento AMI. Anche i PNRR degli Stati membri sono soggetti al limite del 5 %. Poiché si tratta dell'unico strumento di finanziamento dell'Unione per l'asilo e la migrazione, e poiché le sfide interne in materia di integrazione e legate all'attuazione del patto rimangono considerevoli, il sostegno nell'ambito di tale strumento deve riguardare principalmente misure all'interno dell'Unione e contribuire

direttamente al funzionamento dei sistemi europei di asilo e integrazione.

Infine, al di là dei programmi degli Stati membri, permane una domanda significativa di finanziamenti diretti alle autorità locali e regionali per l'attuazione delle azioni di integrazione. Sulla base della prassi stabilita nell'ambito del Fondo attuale, la relatrice propone che lo strumento dell'UE destini il 5 % del sostegno annuale agli Affari interni, specificamente per le azioni di integrazione intraprese dalle autorità locali e regionali.